



Prefettura di Lodi

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO

Lodi, 22 dicembre 2020

***Ai sigg. Sindaci dei Comuni della provincia
LORO SEDI***

e, p.c., ***Al sig. Presidente della Provincia di
LODI***

OGGETTO: Emergenza epidemiologica da COVID-19. *D.L. 18 dicembre 2020, n. 172, recante ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus.*

Si richiama l'attenzione delle SS.LL. sul contenuto del D.L. 18 dicembre 2020, n. 172, che ha introdotto ulteriori misure urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi all'emergenza epidemiologica in atto.

Per effetto delle nuove prescrizioni, si viene a determinare il seguente quadro prescrittivo.

Nei giorni **24, 25, 26, 27 e 31 dicembre 2020**, nonché **1, 2, 3, 5 e 6 gennaio 2021** l'intero territorio nazionale diventa "area rossa", con conseguente applicazione delle misure previste dall'art. 3 del DPCM 3 dicembre 2020 (Possibili motivi giustificativi da indicare nell'autocertificazione: "Esigenze lavorative", "Situazioni di necessità", "Motivi di salute").

Nei giorni **28, 29, 30 dicembre 2020**, nonché **4 gennaio 2021** l'intero territorio nazionale diventa "area arancione", con conseguente applicazione delle misure previste dall'art. 2 del DPCM 3 dicembre 2020. Viene comunque introdotta una deroga al divieto di mobilità intercomunale in quanto sono ammessi gli spostamenti dai Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini. Secondo considerazione ministeriale, in base alla quale la dimensione demografica è riferita al solo Comune di partenza, lo spostamento è ammesso anche verso i Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, ma non verso il capoluogo della provincia. (Motivo giustificativo da indicare nell'autocertificazione: "Motivi ammessi dalla vigente normativa").

8



Prefettura di Lodi

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO

Nell'arco temporale dal 24 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021

- è consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata, ubicata nella medesima Regione, una sola volta al giorno, tra le ore 5.00 alle ore 22.00 e nei limiti di due persone. Non vengono ricompresi, in tale limite numerico, i minori di 14 anni sui quali le persone interessate allo spostamento esercitano la potestà genitoriale e le persone disabili o non autosufficienti con esse conviventi. È ovviamente consentito il percorso inverso per fare rientro alla propria abitazione, domicilio o residenza, fermo restando il divieto di spostamento in orario serale e notturno. (Motivo giustificativo da indicare nell'autocertificazione: "Motivi ammessi dalla vigente normativa").
- ai sensi dell'art. 1, comma 9, lett. p) e q) del DPCM 3 dicembre 2020, tra le ore 5.00 alle ore 22.00 è consentito l'accesso ai luoghi di culto e la partecipazione alle funzioni religiose.
- sono consentiti, senza limiti di orario, gli spostamenti relativi ad attività di natura assistenziale svolte nell'ambito di associazioni di volontariato, anche in convenzione con Enti Locali, in favore di persone bisognose (Motivo giustificativo: "servizio di volontariato sociale").
- le sanzioni previste dall'art. 4 del D.L. n. 19/2020 si applicano, oltre che alle violazioni di cui al D.L. medesimo, anche a quelle commesse con riguardo al D.L. n. 158/2020.

Si invitano le SS.LL. a voler adottare ogni utile iniziativa volta ad assicurare la corretta osservanza delle misure in argomento.

Il Prefetto
Cardona

MRF

Vo per molto
Il Prefetto Vicario
d. M. C. C.